



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 22 ottobre 2009 n.2

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 13 della Legge 3 agosto 2009 n.109;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.24 adottata nella seduta del 5 ottobre 2009;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 109 CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art.1 *(Domanda)*

Per accedere ai finanziamenti di cui alla Legge 3 agosto 2009 n. 109 le imprese sono tenute a presentare domanda entro il 31 dicembre 2009 al Comitato Tecnico, di cui all'articolo 2, comma, 1, della Legge n.109/2009, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, corredata dai progetti d'investimento.

La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.

La domanda di accesso al credito deve essere corredata, a pena di inammissibilità e irricevibilità, di tutta la documentazione prevista nello schema di domanda allegato al presente regolamento. In particolare, relativamente all'articolo 5, comma 4, la relazione allegata dovrà contenere tutti gli elementi previsti, compatibilmente con la tipologia di investimento per il quale si richiede il finanziamento.

Tali progetti devono specificare i piani occupazionali e/o formativi, i tempi e le modalità degli investimenti, nonché prevedere il piano finanziario di realizzazione del progetto, l'eventuale ricorso alla formazione professionale.

Art.2
(Progetti finanziabili)

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.109/2009, sono considerati nuovi investimenti, quindi oggetto del presente regolamento, esclusivamente quelli avviati o da avviare a partire dal 1° gennaio 2009.

Art.3
(Istruttoria)

Tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comitato Tecnico comunica al Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n.109/2009, l'esito dell'istruttoria.

Il Comitato Tecnico procederà all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e con lo stesso ordine le sottoporrà all'esame del Comitato di Valutazione.

Art. 4
(Deliberazione)

L'erogazione del prestito potrà avvenire in più fasi, previo accertamento dello stato di avanzamento del progetto finanziato.

Il Comitato di Valutazione ha facoltà di definire articolazioni diverse di tempi e modalità di erogazione del prestito, sulla base delle diverse tipologie di progetti di investimento finanziabili.

Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono comunicate al legale rappresentante dell'impresa, al Comitato Tecnico nonché all'Istituto di Credito indicato dall'impresa purchè convenzionato.

L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, produrrà impegnativa in relazione alla specifica domanda ed il relativo piano di ammortamento del finanziamento e la trasmetterà al Comitato di Valutazione.

Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmetterà all'Istituto di Credito convenzionato le autorizzazioni ad erogare il prestito, dandone comunicazione anche al Comitato Tecnico, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 5
(Garanzie)

L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.109/2009, avverrà a cura dell'Istituto di Credito erogatore, il quale ne trasmetterà certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 6
(Convenzione con Istituti di Credito)

Il Congresso di Stato avrà cura di stipulare con gli Istituti di Credito apposita convenzione in esecuzione alle disposizioni di Legge ed al presente Regolamento.

Art. 7
(Decadenza dai benefici)

Spetta al Comitato di Valutazione la verifica della permanenza dei requisiti essenziali e delle cause di decadenza. Il Comitato di Valutazione determinerà i tempi e le modalità con i quali eserciterà l'attività di sorveglianza, anche per il tramite di Uffici e/o servizi pubblici e con la possibilità di effettuare o demandare ispezioni atte a controllare l'esatta e puntuale realizzazione dei progetti di investimento autorizzati.

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o il verificarsi di una delle circostanze previste all'articolo 7 della Legge n.109/2009, comporta la decadenza dai benefici e l'obbligo della restituzione da parte dell'impresa, entro 180 giorni, del capitale residuo e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato sino alla data della decadenza.

Fatto salvo quanto precede, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera g), della Legge succitata costituiscono causa di decadenza dei benefici:

- a) il mancato pagamento di almeno due rate consecutive del finanziamento;
- b) un generalizzato mancato rispetto dei termini e delle condizioni di rimborso delle somme finanziate.

La decadenza dai benefici viene deliberata dal Comitato di Valutazione, che ne dà sollecita comunicazione all'impresa, all'Istituto di Credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; dalla data di deliberazione decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

L'Istituto di credito convenzionato è tenuto a dare opportuna comunicazione al Comitato di Valutazione di ogni irregolarità concernente lo svolgimento dei piani di rientro concordati.

Art. 8
(Comunicazioni)

Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione dovrà essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 ottobre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO (LEGGE 109/2009)

(da riportare su carta intestata con allegata marca da bollo da €10.00)

Dati identificativi della ditta

Ragione sociale _____ Telefono _____
Indirizzo _____ Fax _____
E_mail _____ C.O.E. _____
Eventuale domicilio _____ Estremi Licenza _____

Dati identificativi del legale rappresentante

Generalità _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____ Codice ISS/Codice fiscale _____
Residenza _____

Tipologia dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento:

esempio: investimento di cui alla lettera a) art.4 c.2;

investimento di cui alla lettera b) art.4 c.2 ; ecc.”

N.B: per quanto riguarda la lettera e) è necessario specificare che l'azienda o il ramo di azienda che si intende acquisire non appartengono al gruppo d'impresе di cui eventualmente può fare parte l'impresa richiedente e comunque non sono già state acquisite prima del 31/12/2008

Informazioni di carattere generale:

Numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato all'atto della domanda;

Ammontare del finanziamento richiesto;

Tempi e modalità di erogazione del finanziamento richiesto;

Istituto di Credito prescelto;

(la superiore indicazione non è vincolante per la P.A.)

Documentazione da allegare:

- Certificato di Vigenza di data non anteriore a 3 mesi (se trattasi di società)
- Certificato Penale Generale ad uso amministrativo e di Carichi Pendenti (se trattasi di

licenza individuale)

Piano occupazionale nel caso di investimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.4 c.3.

Il legale rappresentante dovrà dichiarare, sotto la sua piena responsabilità, che:

- l'impresa non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale per importi superiori ad euro 5.000,00;

- l'impresa non è stata oggetto, negli ultimi 3 anni, di accertamento dell'imposta generale sui redditi per omessa dichiarazione o per un reddito accertato superiore di almeno 1/5 rispetto a quello dichiarato;

- possiede i requisiti di onorabilità di cui alla Legge 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- non è stata avviata, nei confronti dell'impresa, alcuna procedura di liquidazione volontaria, coattiva o di concorso dei creditori.

Il legale rappresentante si dovrà altresì impegnare a comunicare, per tutto il periodo di durata del beneficio, ogni variazione in merito ai punti sopra indicati e ai requisiti previsti nell'ambito dell'art. 3 delle Legge n. 109/2009.

N.B. Si ricorda che alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una relazione, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, contenente tutti i punti indicati all'art. 5 Comma 4 della suddetta Legge.

San Marino _____

firma _____